#### Il sistema di recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici Criticità e soluzioni

Milano, 28 giugno 2005

#### IL RUOLO DEI PRODUTTORI E LE PROBLEMATICHE ANCORA APERTE

Dr.ssa Daniela Capaccioli Responsabile Servizio Centrale Ambiente ANIE







Attuazione Direttive 2002/96/CE 2003/108/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

#### IL PRODUTTORE

#### Direttiva 2004/96/CE

- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i);
- importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale.

#### Proposta decreto legislativo

- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
- importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza:

CONFINDUSTRIA



#### RITIRO DEI RAEE RACCOLTI

A partire dal 13 agosto 2005 i produttori, o i terzi che agiscono in loro nome, dovranno provvedere al ritiro e all'invio ai centri di trattamento i RAEE raccolti separatamente





#### TRATTAMENTO E RECUPERO

- Entro il 13 agosto 2005 i produttori, o i terzi che agiscono in loro nome, dovranno istituire sistemi di recupero e trattamento dei RAEE, conformi alla normativa comunitaria, ricorrendo alle migliori tecniche disponibili.
- Tali sistemi potranno essere individuali o collettivi e dovranno raggiungere entro il 2006 precisi obiettivi





#### TIPOLOGIE DI RIFIUTO AI FINI **DEL FINANZIAMENTO**

**NUOVO** NUCLEI DOMESTICI NUCLEI DOMESTICI


**NUOVO NON** PROVENIENTE DA | PROVENIENTE DA

**STORICO** PROVENIENTE DA

STORICO NON PROVENIENTE DA NUCLEI DOMESTICI NUCLEI DOMESTICI

**DOMESTICO** 

**NON DOMESTICO** 





# FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI "NUOVI" PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI

- Entro il 13 Agosto 2005 il produttore:
  - Sarà responsabile del finanziamento delle operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, depositati ai centri di raccolta
  - Potrà scegliere se adempiere a tale obbligo individualmente, o partecipando a un sistema collettivo.
  - Dovrà fornire adeguata garanzia, all'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto, che la gestione dei RAEE sarà finanziata





#### FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI "RIFIUTI STORICI" PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI

- Il finanziamento dei costi della gestione di tali rifiuti è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi.
- Visibilità del costo di smaltimento sul punto di vendita concessa per 8 anni (10 per i grandi apparecchi bianchi).





# FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA UTENZE DIVERSE DAI NUCLEI DOMESTICI


- Per i rifiuti "nuovi" i produttori dovranno provvedere al finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, come per i rifiuti nuovi da utenze domestiche.
- Per i rifiuti "storici" il finanziamento dei costi di gestione graverà sui detentori. Nel caso di acquisto contestuale di una nuova apparecchiatura equivalente, i detentori potranno consegnare il rifiuto al produttore.
- E' lasciata la libertà di concludere accordi tra produttori e detentori che stabiliscano altre modalità di finanziamento





#### MARCATURA DEI PRODOTTI

4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente Decreto, poste sul mercato a partire dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all'allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l'identificazione del produttore. CONFINDUSTRIA





## DOVE APPORRE LA MARCATURA?

- La marcatura deve essere apposta sull'apparecchiatura
- Se l'apposizione del simbolo sul prodotto sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dello stesso, il marchio deve essere riportato sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia.





### OBBLIGHI DI INFORMAZIONI A CARCO DEI PRODUTTORI

1. Nei confronti degli utenti;


2. Nei confronti dei centri di reimpiego





#### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

- L'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata;
- I sistemi di raccolta dei RAEE e la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;
- Il ruolo del produttore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE;
- Gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle AEE o ad un uso improprio delle stesse di parti di esse;
- Il significato del simbolo del cassonetto barrato
- Le misure adottate dalla PA affinché i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi;




Le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.



#### INFORMAZIONI AI CENTRI DI REIMPIEGO, TRATTAMENTO E RICICLAGGIO

- Per ogni tipo di nuova AEE immessa sul mercato il produttore dovrà mettere a disposizioni dei centri di trattamento, reimpiego e riciclaggio informazioni circa:
- 1. i diversi componenti e materiali contenuti nell'apparecchiatura;
- 2. il punto in cui si trovano le sostanze e i preparati pericolosi.

#### SCADENZE







# PRINCIPALI CRITICITÀ LEGATE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RAEE





## REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI

- Da istituire con apposito decreto ministeriale
- Ogni produttore deve essere registrato
- I rivenditori devono acquistare da produttori registrati o devono registrarsi se importano
- Il numero di registrazione deve essere presente in tutti i documenti amministrativi significativi





#### GARANZIE FINANZIARIE

- Modalità da definire con apposito decreto ministeriale
- La garanzia di avere assolto tutti gli obblighi legali di finanziamento deve essere condizione necessaria per l'ottenimento dell'iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori
- Definire l'organismo garante della congruità della garanzia prestata per adempimento individuale o collettivo e l'organismo beneficiario della stessa



#### COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO

- Da istituire con apposito decreto ministeriale
- Il ruolo è istituzionale e la partecipazione è riservata alle rappresentanze dei Ministeri Ambiente, Attività Produttive, Salute e alla Conferenza Unificata
- Ai fini di un corretto funzionamento il Comitato di Vigilanza e Controllo dovrà svolgere le seguenti funzioni:





#### COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO

- Assicurare il rispetto delle norme
- Assicurare coerenza, congruità e sostenibilità degli obiettivi di raccolta, riciclo e sostenibilità degli obiettivi da parte dei soggetti obbligati
- Attuare il monitoraggio del sistema e verificare la correttezza dei flussi economici ed informativi
- Verificare le garanzie
- Attivare sanzioni interne/dirette ai soggetti obbligati inadempienti o mendaci



#### **COMITATO DI INDIRIZZO**

- Nel Comitato di Indirizzo sulla gestione dei RAEE dovrà essere garantita la presenza di membri designati dalle organizzazioni dei soggetti obbligati, oltre alla partecipazione di alcuni membri del Comitato di Vigilanza e Controllo
- Il Comitato sarà di supporto nell'espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di Vigilanza e Controllo ed al Centro Operativo di Coordinamento





## CENTRO OPERATIVO DI COORDINAMENTO

- Dovrà essere costituito e individuato un centro operativo di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi
- Il coordinamento è necessario perché diversi sistemi possono lavorare in parallelo (nella stessa filiera o in filiere diverse)





# ATTUAZIONE DEL SISTEMA RICHIESTE PRIORITARIE E CONSIDERAZIONI DEL SETTORE

- Disposizioni transitorie
- Decreto Ministeriale del Registro Nazionale dei Produttori con modalità di iscrizione e di funzionamento
- Centro di Coordinamento Operativo inserito nel Decreto Ministeriale del Registro Nazionale dei Produttori
- Deve essere mantenuta la responsabilità finanziaria del produttore dal centro di raccolta







#### GRANDI BIANCHI ECODOM

Costituito il 25/11/2005

Direttore Generale - Dott. Giorgio Arienti

Per informazioni:

Consorzio ECODOM

02 45408368

confindustria Info@ecodom.it



#### PICCOLI ELETTRODOMESTICI

In fase di costituzione

Per informazioni:

Segreteria Associazione Apparecchi Domestici e Professionali

Tel 02 3264.2049





#### CONDIZIONAMENTO

In fase di costituzione

Per informazioni:

Segreteria Associazione Apparecchi Domestici e Professionali

Tel 02 3264.2049





#### ICT-CE

In fase di costituzione

Per informazioni:

Segreteria Associazione Informatica, Telecomunicazioni ed elettronica di Consumo.

Tel 02 3264.250





## SORGENTI LUMINOSE ECOLAMP

Costituito il 29/11/2004

Per informazioni:

Segreteria ECOLIGHT





## APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ECOLIGHT

Costituito il 23/03/2004

Per informazioni:

Segreteria ECOLIGHT

Tel. 02 - 3264 .816; Fax. 02 - 3264.320

ecolight@ecolightitaly.it

CONFINDUSTRIAWWW.ecolightitaly.it



## ERP

 European Recycling Platform (ERP), fondata da Braun,
 Electrolux, Hewlett Packard e
 Sony







### AMBITO DI APPLICAZIONE

La Direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.





## RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

La direttiva RoHS viene recepita all'articolo 5 e all'allegato 5 dello stesso decreto legislativo che recepisce la direttiva WEEE.





#### **ESENZIONI**

La presente direttiva non si applica a pezzi di ricambio per le riparazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche né al reimpiego delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° Luglio 2006.





#### **SCOPO**

- Armonizzare la legislazioni degli stati membri sulle restrizioni dell'uso di alcune sostanze pericolose nelle AEE
  - PIOMBO
  - **MERCURIO**
  - CADMIO
  - CROMO ESAVALENTE
  - PBB e PBDE





#### **PUNTI SALIENTI**

- Entrata in vigore del bando fissata al 1° luglio 2006
- L'allegato contiene una lista di esenzioni dal bando delle sostanze per specifiche applicazioni
- Possibilità di modificare la direttiva in base al progresso tecnologico e scientifico





#### LAVORI ANCORA IN CORSO

- Il TAC esaminerà ulteriori proposte di esenzione e definirà deadline per quelle già previste
- Sono in fase di approvazione a livello Europeo
  - Proposta di Decisione del Consiglio: fissazione dei valori massimi di concentrazione entro i quali è tollerata la presenza delle sostanze bandite.
  - Proposta di Decisione della Commissione che introduce una serie di nuove esenzioni, risultato di una fase di consultazione con le parti interessate.



